CAMERA DEI DEPUTATI N. 3189-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(FANTOZZI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(CLÒ)

E CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

(MASERA)

Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni

Presentato il 30 settembre 1995

(Relatore: **Lanfranco TURCI**)

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), l'8 novembre 1995, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 10 novembre 1995 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.	1. Il decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, recante disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 luglio 1995, n. 318.	2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 2:

al comma 1, le lettere a) *e* b) *sono sostituite dalle seguenti:*

« *a)* all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina i criteri di individuazione dei soggetti qualificabili, ai fini della presente legge, come investitori istituzionali fra i quali non possono in ogni caso essere ricomprese le società aventi l'esercizio di attività immobiliari quale oggetto principale dell'attività sociale e devono invece considerarsi in ogni caso ricompresi lo Stato, gli enti locali, gli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro derivate da operazioni poste in essere nell'ambito della legge 30 luglio 1990, n. 218";

a-bis) all'articolo 6, al comma 2, le parole: "dei geometri e dei periti agrari" sono sostituite dalle seguenti: "dei geometri, dei periti agrari e degli agrotecnici";

a-ter) all'articolo 12, al comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* l'ammontare del fondo, che non può essere inferiore a lire 200 miliardi ovvero al maggiore ammontare determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3";

a-quater) all'articolo 12, al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*1-bis)* la riduzione a cinque anni del termine di dieci anni di cui alla lettera *m)* e a due anni del termine di cinque anni di cui alla lettera *s)* relativamente ai fondi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90 per cento da immobili ceduti dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti";

a-quinquies) all'articolo 13, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. Nel caso in cui le quote siano oggetto di offerta al pubblico la società di gestione può affidare ad uno o più intermediari mobiliari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, in possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d'Italia, l'incarico di negoziare i certificati rappresentativi delle quote del fondo nei limiti fissati da apposita convenzione approvata dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle esigenze di stabilità dei soggetti contraenti. Per le modalità

di negoziazione gli intermediari incaricati si attengono alle disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1";

a-sexies) all'articolo 13, al comma 8, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "L'investimento della società di gestione in ciascun fondo da essa gestito non può superare in ogni caso il 10 per cento dello stesso";

a-septies) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*bis*. Le quote del fondo non possono essere possedute da soggetti diversi dagli investitori istituzionali in misura superiore al 10 per cento, fermo restando per le società di gestione il limite di cui al comma 8";

a-octies) all'articolo 14, al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* assunzione di partecipazioni in società per azioni e in società in accomandita per azioni, non quotate, aventi per oggetto esclusivo quanto previsto alla lettera *a)*";

a-nonies) all'articolo 14, al comma 2, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 25 per cento";

a-decies) all'articolo 14, al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il patrimonio del fondo non può essere investito in attività direttamente o indirettamente cedute da un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o da un altro fondo gestito dalla medesima società ovvero da altre società facenti parte del medesimo gruppo o da loro soci, amministratori, direttori o dipendenti, o da soggetti che le abbiano acquistate dalle stesse società";

b) all'articolo 14, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-*bis*. Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti, non operano i divieti di cui ai commi 5 e 6.

6-*ter*. A pena di nullità dei contratti di vendita, le attività patrimoniali del fondo non possono essere cedute direttamente o indirettamente ad un socio, amministratore, direttore o dipendente della società di gestione o ad altro fondo gestito dalla medesima società ovvero ad altra società facente parte del medesimo gruppo ed a loro soci, amministratori, direttori o dipendenti. Si applica l'ultimo periodo del comma 6";

b-bis) dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"ART. 14-*bis*. — *(Fondi costituiti con apporto di beni immobili)*. — 1. In alternativa alle modalità operative indicate negli articoli 12, 13 e

14, il fondo può essere costituito mediante sottoscrizione in natura con apporto di beni immobili qualora l'apporto sia costituito per oltre il 90 per cento da beni apportati dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti. Alla costituzione del fondo con apporto di beni immobili si applica l'articolo 12, commi 1, 2, lettere *a), d), l), m), o), p), q), r)* e *s*-bis), e 6, nonché l'articolo 13, comma 8, e l'articolo 14, commi 7 e 8. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

2. Il regolamento del fondo deve prevedere le altre modalità dell'apporto, l'obbligo per gli apportanti di beni immobili di integrare l'apporto in natura con un apporto in denaro non inferiore al 5 per cento del valore dell'apporto in natura e le modalità dell'offerta al pubblico di cui al comma 5.

3. All'apporto in natura si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8.

4. All'apporto in natura si applicano i medesimi divieti, con i relativi effetti, previsti, nell'ipotesi della vendita, dall'articolo 14, comma 6.

5. Le quote derivate dalla costituzione del fondo a norma del comma 1 devono essere offerte al pubblico con modalità analoghe a quelle indicate all'articolo 12, comma 3. L'offerta al pubblico deve concludersi entro dodici mesi dalla costituzione del fondo e comportare il collocamento di opzioni per un numero di quote non inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso operatori di tipologia diversa da quelli apportanti. Il regolamento del fondo deve prevedere le modalità di conversione delle opzioni e il versamento integrale della quota non può essere fissato in epoca successiva alla conversione della quota. Entro sei mesi dalla conversione delle opzioni la società di gestione deve chiedere alla CONSOB l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo nel caso in cui le quote siano state opzionate esclusivamente da investitori istituzionali ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a).*

6. Qualora, decorso il termine di dodici mesi dalla costituzione del fondo, risulti opzionato un numero di quote inferiore a quello indicato al comma 5, la società di gestione deve: *a)* dichiarare il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo di collocamento; *b)* dichiarare caducate le opzioni assegnate; *c)* invitare i sottoscrittori delle quote di partecipazione originari a restituire, nel termine indicato nel regolamento del fondo, le somme eventualmente incassate a fronte delle opzioni assegnate; *d)* deliberare la liquidazione del fondo. Alla liquidazione del fondo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2.

7. Gli apporti al fondo costituito a norma del comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a perdite deducibili per l'apportante al momento dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile

oggetto di apporto mantengono, ai fini delle imposte sul reddito, il medesimo valore fiscalmente riconosciuto all'immobile anteriormente all'apporto.

8. Gli apporti di cui al comma 1, nonché le assegnazioni ai medesimi soggetti apportanti nel caso di liquidazione del fondo ai sensi del comma 6, non sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, alle imposte comunale sull'incremento di valore degli immobili, di bollo e ad altre imposte indirette. Si applica l'imposta sostitutiva fissa di lire 100 milioni da versare entro sei mesi dalla costituzione del fondo.

9. I progetti di utilizzo degli immobili apportati a norma del comma 1 di importo complessivo superiore a lire 100 miliardi, certificati dal collegio dei periti di cui all'articolo 8, sono sottoposti all'approvazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eventuali carenze, manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel procedimento di approvazione del progetto non sono opponibili alla società di gestione né al fondo né ai soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche solo in parte, i relativi diritti.

10. Il Ministro del tesoro può emettere titoli speciali che prevedano diritti di conversione in quote dei fondi costituiti ai sensi del comma 1. Le modalità e le condizioni di tali emissioni sono fissate con decreto del Ministro del tesoro.

11. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 10 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi costituiti ai sensi del comma 1 affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.

12. Gli enti locali territoriali sono autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili in quote dei fondi costituiti ai sensi del comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

13. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli emessi ai sensi del comma 12 o dalla cessione delle quote nonché dai proventi distribuiti dai fondi sono destinate esclusivamente al finanziamento degli investimenti secondo le norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77" »;

al comma 1, lettera c), *capoverso 8, terzo periodo, le parole:* « non si tiene conto » *sono sostituite dalle seguenti:* « non s'intendono rilevanti »; *e le parole:* « delle operazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « le operazioni »;

al comma 1, lettera c), *capoverso 10, le parole da:* « Gli atti comportanti » *fino a:* « legge 29 gennaio 1992, n. 35, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La disposizione del comma 2 dell'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal comma 1, lettera *a*-bis) del presente articolo, si interpreta nel senso che le libere professioni ivi indicate devono essere state effettivamente esercitate in forma autonoma da almeno un quinquennio in via continuativa ed esclusiva »;

al comma 2, lettera a), *le parole:* « da società interamente controllate da quest'ultimo, anche indirettamente » *sono sostituite dalle seguenti:* « da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti ».

Decreto-legge 26 settembre 1995, n. 406, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 229 del 30 settembre 1995.*

Disposizioni urgenti per favorire le privatizzazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare le procedure connesse alle operazioni di privatizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Disposizioni riguardanti la CONSAP).

1. La partecipazione detenuta dalla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici – S.p.a. nel capitale della Banca nazionale del lavoro S.p.a., è trasferita al Tesoro dello Stato.

2. A fronte del trasferimento di cui al comma 1, il Tesoro è autorizzato ad emettere, per un importo di lire 910.815.000.000 titoli di Stato da rilasciare alla CONSAP per un ammontare corrispondente al valore di libro delle azioni trasferite.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei titoli di Stato di cui al comma 2.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 910.815.000.000 per il 1995 ed in annue lire 100 miliardi, per interessi sui titoli di cui al comma 2, a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Norme in materia di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi).

1. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. La negoziazione dei certificati è in ogni caso assicurata da uno o più intermediari finanziari di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, iscritti nell'apposito elenco degli operatori, tenuto presso la CONSOB, cui la società di gestione affida l'incarico con apposita convenzione redatta secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della stessa CONSOB, sentita la Banca d'Italia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. »;

b) all'articolo 14 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato o da società interamente controllate, anche indirettamente, dallo Stato il divieto di cui al comma 6 non opera. »;

c) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« ART. 15 – *(Disposizioni tributarie)* — *1*. La società di gestione è soggetta ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per i fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi della presente legge, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per la distribuzione dei proventi dei fondi non si applicano gli articoli 105, 106 e 107 del medesimo testo unico. Nel caso di perdita il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto. Le ritenute operate sui redditi percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta. Il patrimonio del fondo è escluso dall'applicazione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte per adeguare il valore del patrimonio del fondo alla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 9 non concorrono, salvo distribuzione, a formare il reddito per la parte eccedente il costo di acquisizione, determinato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al comma 2; le quote di ammortamento dei beni strumentali non sono ammesse in deduzione per la parte riferibile al maggior valore iscritto. Per le plusvalenze realizzate dal fondo si

applica il comma 4 dell'articolo 54 del citato testo unico; tuttavia, le plusvalenze relative agli immobili, nonché quelle relative alle partecipazioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, eccedenti, rispettivamente, l'ammontare delle quote di ammortamento e quello delle svalutazioni già dedotte, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento.

4. La società di gestione provvede separatamente per ciascun fondo agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi dell'imposta sostitutiva, nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni.

5. La società di gestione deve tenere per ciascun fondo una contabilità separata. A tal fine le scritture contabili di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, possono avere rilevanza fiscale a condizione che siano integrate con tutti gli elementi necessari per la determinazione del reddito d'impresa e che siano rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. I proventi di ogni tipo derivanti dalla partecipazione ai fondi, tranne quelli spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi quelli riconosciuti, implicitamente o esplicitamente, nel corrispettivo della cessione delle quote di partecipazione, concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al comma 2 spetta nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione, effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 44, comma 3, del citato testo unico.

7. La società di gestione provvede agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli immobili di ciascun fondo, imputando al loro patrimonio i relativi oneri. I comuni possono fissare, anche per singole tipologie di immobili, una aliquota ridotta, non inferiore a quella minima, per gli immobili posseduti dai fondi nel rispettivo territorio.

8. La società di gestione è soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività dei fondi da essa istituiti ai sensi della presente legge. L'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata distintamente per ciascun fondo e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono effettuati per l'ammontare complessivamente dovuto per le operazioni della società di gestione e dei fondi. Gli acquisti di immobili effettuati dalla società di gestione e imputati ai singoli fondi danno diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19 di detto decreto; agli stessi fini non si tiene conto, per il

calcolo della percentuale di riduzione di cui al citato articolo 19, delle operazioni esenti indicate ai numeri 1, 3, 4 e 9 dell'articolo 10 del medesimo decreto. Ai fini dell'articolo 38-*bis* del citato decreto gli immobili costituenti patrimonio del fondo sono considerati beni ammortizzabili ed ai rimborsi si provvede entro e non oltre sei mesi senza prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo.

9. L'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi di investimento immobiliare disciplinati dalla presente legge.

10. Gli atti comportanti l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, ai sensi e agli effetti del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 1 milione per ciascuna imposta.

11. Con uno o più decreti, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle finanze stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo, prevedendo altresì particolari adempimenti ed oneri di documentazione a carico dei soggetti che intendano avvalersi del credito d'imposta. ».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *c)*, dell'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comunque ammesse a copertura delle riserve tecniche le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi qualora il patrimonio immobiliare del fondo sia costituito, per non meno del 90 per cento, di immobili alienati dallo Stato o da società interamente controllate da quest'ultimo, anche indirettamente; »;

b) al comma 2 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le quote di partecipazione ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*, possono essere poste a copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore delle stesse, determinato sulla base dell'ultimo prospetto del patrimonio del fondo, redatto a norma dell'articolo 9 della legge 25 gennaio 1994, n. 86. »;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 29, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione per le quote dei fondi immobiliari chiusi, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 26, comma 3, lettera *c)*. ».

ARTICOLO 3.

(Disposizioni riguardanti la S.p.a. Ferrovie dello Stato).

1. Fino all'approvazione del provvedimento di riordino del trattamento previdenziale e di quiescenza dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato S.p.a., il pagamento delle pensioni, a carico del Fondo di cui all'articolo 209 del testo unico delle norme sul tratta-

mento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, continua ad essere effettuato dalle direzioni provinciali del Tesoro, previa apposita convenzione da stipularsi con la società Ferrovie dello Stato S.p.a.

2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, si applica anche per l'anno 1995.

3. In attesa della definizione, in applicazione dei principi comunitari in materia, delle modalità di determinazione dei prezzi di vendita dei *servizi ferroviari, delle modalità di contribuzione degli oneri di esercizio* e di infrastruttura, nonché della stipula degli atti relativi ai contratti di programma e di servizio pubblico 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato a corrispondere alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., alle singole scadenze, le somme all'uopo iscritte in bilancio 1995. Il Tesoro è altresì autorizzato, nelle more della costituzione del Fondo per la gestione speciale del debito della predetta società Ferrovie dello Stato S.p.a., in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, a rimborsare alla stessa società le rate per capitale e interessi dei debiti contratti con oneri a carico dello Stato.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1995.

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro.*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze.*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3189A
Lire 500